

[2086]

LA RENDITA SVIZZERA NON DICHIARATA IN ITALIA

■ Ho ricevuto una pensione in capitale, frutto dei miei anni di lavoro in Svizzera (dove sono stata residente dal 1960 al 1993). Quando ho riscosso questo capitale, ho pagato le tasse al governo svizzero.

Nel 1994 sono rientrato in Italia, spostando la mia residenza. Parte di questo capitale è ancora depositato sul mio conto in Svizzera. Non ho mai alimentato questo conto con depositi ulteriori, ma solamente provveduto a dei ritiri quando ne avevo la necessità. Non avendo mai fatto una dichiarazione di redditi in Italia (essendo pensionato senza altri contributi che la pensione svizzera), vorrei sapere se, non avendo dichiarato quel conto al governo italiano, sono in situazione irregolare.

M.P. - PERUGIA

In premessa si evidenzia che le attività finanziarie estere, costituite da conti correnti o depositi, sono escluse dal monitoraggio mediante il quadro RW di Unico persone fisiche qualora il valore massimo complessivo da esse raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro (provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 4 aprile 2014). È opportuno evidenziare che il quadro RW cumula in modo promiscuo i dati di monitoraggio e gli adempimenti ai fini Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero) e, pertanto, qualora sia dovuto soltanto questo tributo (giacenza media superiore a 5.000 euro) occorre provvedere comunque alla sua compilazione.

Nel caso specifico, se non ricorrono le esimenti appena evidenziate, il lettore non potrà avvalersi del ravvedimento operoso mediante dichiarazione integrativa poiché è stata omessa la dichiarazione originaria. E, qualora non si ravvisino neppure le condizioni per avvalersi della procedura di voluntary disclosure (che potrebbe comportare anche costi per assistenza professionale superiori ai benefici ritraibili dalla procedura stessa), si ritiene opportuno, in ogni caso, provvedere già per il periodo d'imposta 2014 alla ordinaria presentazione, entro il 30 settembre 2015, del quadro RW mediante Unico 2015. Le sanzioni irrogabili per la violazione dell'obbligo di monitoraggio conseguente all'omessa presentazione del quadro RW Unico persone fisiche per gli anni precedenti, a decorrere dal 2009, vanno da un minimo del 3% ad un massimo del 6% dei valori non dichiarati (articolo 5, Dl 167/1990), essendo le relative attività ubicate in un Paese (la Svizzera) che ha da poco stipulato un accordo con l'Italia per lo scambio di informazioni.

Torna, altresì, applicabile la sanzione prevista dall'articolo 8 comma 1 Dlgs 471/1997 (da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 2.065,83) per dichiarazione irregolare. In proposito, la circolare 38/E/2013 ha evidenziato l'opportunità che gli Uffici in sede di applicazione delle sanzioni si adoperino per valutare la riduzione delle stesse (comma 4, articolo 7, Dlgs 472/1997) fino al 50% del minimo «... in presenza di circostanze eccezionali, per le quali si palesi una manifesta sproporzione tra la sanzione ed il tributo o, comunque, un manifesto squilibrio tra la sanzione e l'effettivo disvalore della condotta del contribuente».

